

POR FESR 2007-2013 Asse VI

Attività 1.2 “Attrazione nuove imprese nell’area cratere” 2013

Domande interpretative

1. Acquisizione marchio

Una srl uninomiale intende acquisire un marchio editoriale imputabile fra le spese ammissibili di cui all’art. 7 del bando punto 1 lettera B come spese di marketing (investimenti immateriali). Detto marchio è attualmente di proprietà di due persone fisiche e verrebbe ceduto alla costituenda un personale con l’emissione da parte delle due proprietarie di due note occasionali. Ai fini della rendicontazione della spesa saranno prodotti i seguenti documenti:

- Giustificativi di spesa: note occasionali di acquisto del marchio;
- Quietanza di pagamento;
- Contratti da cui si evince il tipo di acquisizione effettuata e l’oggetto dell’acquisizione;
- Copie dei verbali di deposito di registrazione del marchio.

Pertanto è ammissibile suddetta spesa nelle modalità su esposte?

2. Codici ATECO delle Attività ammissibili

In riferimento ai codici ATECO ammissibili dal Bando, si chiede se i Codici dal 93.11.10 al 93.19.99, non presenti nell’elenco del Bando, siano ammissibili.

3. Decorrenza ammissibilità spese

Relativamente all’eleggibilità delle spese ammissibili, si chiede di specificare cosa si intende per quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 7 del bando “Le spese di cui al punto 1 del presente articolo sono riconosciute ammissibili a condizione che vengano sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando sul BURA (c.d. effetto incentivante dei Fondi)”. Più significativamente si chiede cosa si intende per “sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando sul BURA”, in quanto la fattura potrebbe essere stata ricevuta prima dell’uscita del Bando, ma pagata dopo lo stesso pertanto si chiede di specificare se ai fini del sostenimento della spesa vale la data di emissione della fattura o piuttosto il pagamento della stessa. Vista anche la previsione di cui la lettera a) del comma 2 dello stesso art. 7, si riconoscono come ammissibili le spese sostenute dopo la pubblicazione del Bando, ancorché fatturate prima.

4. Visura, immobile e variazioni

Avrei due quesiti da sottoporle in merito al Bando.

Va presentata visura e vanno indicati i riferimenti esatti dell’immobile oggetto di interventi con opere murarie?

Fra le spese che vorrei inserire con richiesta di finanziamento di un progetto ci sono delle opere murarie da effettuarsi su un immobile ad oggi individuato in un certo luogo del cratere. Se dopo aver presentato la domanda l’immobile individuato sul quale fare le opere murarie cambia per forza di cose non preventivabili ad oggi, le spese previste e le relative opere murarie vengono ugualmente riconosciute e rimborsate nelle dovute percentuali (max 40% del totale investimento previsto) o no?

5. Area cratere

Una società di capitali/persone costituita in data successiva alla pubblicazione del Bando in oggetto, avente sede legale in territorio fuori “cratere”, iscritta alla CCIAA come attiva, che in istanza faccia presente che una volta acquisito il contributo l’attività principale verrà iniziata e svolta presso Unità locale/immobile oggetto di apposito e regolare contratto di locazione commerciale situato all’interno della c.d. “Area cratere”.

6. Spese ammissibili

In un attività di Parco giochi avventura, tra le spese ammissibili può rientrare l’acquisto di arbusti ad alto fusto, strumentali all’attività per il posizionamento di “percorsi avventura”.

7. Attività primaria e secondaria

In merito al bando vorrei avere informazioni per la partecipazione di una società, costituita post-sisma con sede nel cratere, che dovrà svolgere una duplice attività: gestione di una palestra e gestione di una discoteca. In CCIAA risulterà una attività primaria e una secondaria. Nella domanda di partecipazione al bando posso includere nella spesa ammissibile preventivi inerenti sia l’attrezzatura della palestra che l’attrezzatura per la discoteca visto che le due attività saranno limitrofe ma non nello stesso immobile e gestite dalla stessa società?

Risposte

- 1) La tipologia di spesa ammissibile non crea alcun problema poiché, ai sensi del comma 1 lettera B), art. 7, sono ammissibili costi per l’acquisto di investimenti immateriali; il problema si pone invece per il “soggetto fornitore”, persona fisica non titolare di partita IVA, che non potrebbe emettere né il previsto preventivo né tantomeno la conseguente fattura. Il Bando prevede infatti, a pena di esclusione che alla domanda di partecipazione (Allegato 1), dovranno essere allegati, tra l’altro, preventivi dettagliati per le forniture di beni e servizi di cui alle categorie dell’art 7 del presente Bando, in originale, timbrati e firmati dal fornitore, nel rispetto delle previsioni dello schema approvato (Allegato 10); solo nel caso di spese già sostenute, copia conforme delle relative fatture.
- 2) Per mero errore di trascrizione i codici ATECO dal 93.11.10 al 93.19.99 non stati inseriti né tra quelli ammissibili né tra quelli esclusi; si ritiene che in assenza di una precisa e puntuale esclusione gli stessi debbano essere considerati ammissibili.
- 3) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del presente Bando, *“Il termine iniziale di ammissibilità della spesa è quello successivo alla pubblicazione del presente Bando sul BURA”*; il seguente articolo 7, comma 2, lett. a), nel ribadire lo stesso principio di ammissibilità, *“Sono considerate NON ammissibili le seguenti spese: effettuate anteriormente rispetto a quanto indicato nell’art. 6 comma 3 del presente Bando”*, stabilisce che le spese ammissibili sono solo quelle con data successiva alla pubblicazione del Bando sul BURA, 3 maggio 2013, considerando tali quelle con data di emissione del documento contabile successiva alla pubblicazione. L’effetto incentivante si sostanzia proprio nell’ammissibilità al Bando di spese “programmate” dopo la pubblicazione dello stesso.

- 4) Precisando che non deve essere presentata la Visura Camerale, bensì quanto disposto all'art. 10, comma 4 lettera f) del Bando, relativamente all'immobile va indicato in domanda la sede legale/unità locale ove si intende realizzare l'intervento oggetto del finanziamento. Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 17 del Bando, il programma di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni; tuttavia, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto d'investimento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola tipologia di spesa di cui all'art. 7, come previsto all'art. 17. Qualora la spesa rendicontata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo riconosciuto; viceversa, qualora la spesa rendicontata risulti inferiore (nel rispetto del limite minimo di cui all'art. 4, nonché delle variazioni di cui al richiamato art. 17) all'importo ammesso, il contributo da liquidare verrà riproporzionato.
- 5) Il soggetto così descritto, costituito successivamente alla pubblicazione del Bando con sede legale al di fuori della c.d. area cratere non soddisfa il requisito stabilito all'art. 3, punto 2) *“...tale intervento è finalizzato a favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi insediamenti nell'area cratere **da parte di quelle imprese che, benché risultanti già iscritte e attive al Registro delle Imprese alla data di pubblicazione del presente Bando sul BURA, non avevano sedi nell'area cratere precedentemente al 06/04/2009...**”*.
- 6) Le agevolazioni sono concesse secondo il Regolamento (CE) n. 1998/06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli Aiuti d'importanza minore («de minimis»), per l'acquisto di attivi materiali e immateriali.
L'art. 2424-bis.1 del c.c. afferma che “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (destinazione effettiva) devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”. I costi per l'acquisto di piante da giardino rientrano in questa tipologia e devono essere considerati:
- costi incrementativi e quindi capitalizzati con il terreno, nel caso in cui generino un incremento permanente del valore (quindi nessun ammortamento);
- beni ammortizzabili autonomi, se si attribuisce loro una durata limitata nel tempo, con ammortamento in base alla loro residua vita utile. In caso di morte, la pianta deve essere eliminata dai cespiti ammortizzabili, con eventuale emersione di minusvalenza. Occorre annotare il motivo dello stralcio.
Ai sensi dell'art. 812 c.c., anche gli alberi, costituiscono beni immobili.
- 7) I beneficiari del presente Bando devono (Linea A), operare alla data di pubblicazione del presente Bando, o al più alla data di presentazione della domanda, nei settori la cui attività (primaria o secondaria censita al Registro Imprese) rientri nelle attività economiche identificate nei codici ATECO riportati nell'Appendice B del Bando. Nulla vieta la possibilità di presentare una sola istanza riferita a due o più interventi, relativi alla stessa attività (*hp.* già rilevata nel precedente Bando annualità 2010, con la creazione della stessa attività in due diversi Comuni dell'area cratere) o ad attività diverse purché ammissibili, specificando altresì nella stessa domanda la diversa collocazione dei beni oggetto di finanziamento, come previsto ai sensi dell'art. 5.